



**IL TRATTATO STATI UNITI–ITALIA
IN MATERIA FISCALE:
STABILE ORGANIZZAZIONE
NEGLI USA**

a cura di:
GIUSEPPE BRUSA, CPA
PRESIDENT

Stabile organizzazione di una società italiana negli Stati Uniti - U.S. Italy Tax Treaty

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.
2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare:
 - (a) una sede di direzione;
 - (b) una succursale;
 - (c) un ufficio;
 - (d) una officina;
 - (e) un laboratorio;
 - (f) una miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali;
 - (g) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i dodici mesi.
3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" negli Stati Uniti da parte di una società italiana se:
 - (a) si fa uso di una installazione posta in America ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa italiana;
 - (b) i beni o le merci appartenenti all'impresa italiana sono immagazzinate in America ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
 - (c) i beni o le merci appartenenti all'impresa italiana sono immagazzinate in America ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
 - (d) una sede fissa di affari negli Stati Uniti è utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni ad uso dell'impresa italiana;
 - (e) una sede fissa di affari in America è utilizzata, per l'impresa italiana, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.

Stabile organizzazione di una società italiana negli Stati Uniti - U.S. Italy Tax Treaty

4. Una persona che agisce in America per conto di un'impresa italiana, diversa da un agente che goda di uno status indipendente di cui al paragrafo 5, è considerata "stabile organizzazione" in America, se dispone in America di poteri che esercita abitualmente e che le permettono di concludere contratti in America a nome dell'impresa italiana, salvo il caso in cui l'attività di detta persona sia limitata all'acquisto di beni o merci per l'impresa.
5. Non si considera che un'impresa italiana abbia una stabile organizzazione in America, per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività di agenti indipendenti.
6. Il fatto che una società residente in Italia controlli o sia controllata da una società residente in America ovvero svolga la sua attività in America (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

Stabile organizzazione di una società italiana negli Stati Uniti - U.S. Italy Tax Treaty

➤ La definizione

1. Come utilizzato nella Convenzione, il termine indica una sede fissa di attività attraverso la quale l'attività di un'impresa è esercitata in tutto o in parte. Come indicato nei commenti dell'OCSE (vedere paragrafi da 4 a 8), un principio generale da osservare nel determinare se esiste una costituzione permanente è che la sede di attività deve essere "riparata", nel senso che un particolare edificio o luogo fisico è utilizzato dall'impresa per lo svolgimento della propria attività e che deve essere prevedibile che l'uso da parte dell'impresa di questo edificio o altra sede fisica diventerà più che temporaneo.

➤ Posto Fisso

2. Il paragrafo 2, elenca una serie di tipi di sedi fisse che costituiscono un istituto permanente. Questo elenco è illustrativo e non esclusivo. Un'attività non crea una stabile e permanente organizzazione a meno che il sito, il progetto, ecc. non duri o continui per più di dodici mesi. È solo necessario fare riferimento a "esplorazione e sviluppo" e non allo "sfruttamento" in questo contesto perché le attività di sfruttamento sono definite come stabile e permanente organizzazione ai sensi del paragrafo 2, lettera f), del paragrafo 2. Pertanto, una piattaforma di perforazione non costituisce una stabile e permanente organizzazione se un pozzo viene perforato in soli sei mesi, ma se la produzione inizia nel mese successivo, il pozzo diventa una stabile organizzazione a partire da quella data. Il test di dodici mesi si applica separatamente a ciascun sito o progetto. Il periodo di dodici mesi inizia quando il lavoro (incluso il lavoro preparatorio svolto dall'impresa) inizia fisicamente in uno Stato contraente. Una serie di contratti o progetti di un contraente interdipendenti sia a livello commerciale che geografico devono essere trattati come un unico progetto ai fini dell'applicazione del test della soglia di dodici mesi.

Spiegazioni Tecniche Stabile organizzazione – U.S. Italy Tax Treaty

➤ Posto Fisso

2. Ad esempio, la costruzione di un complesso residenziale verrebbe considerata come un singolo progetto anche se ogni casa fosse costruita per un acquirente diverso. Diverse piattaforme di perforazione gestite da un appaltatore di perforazione nello stesso settore della piattaforma continentale sarebbero normalmente trattate come un unico progetto. Se viene superata la soglia dei dodici mesi, il sito o il progetto costituisce un istituto permanente dal primo giorno di attività. Nell'applicare questo paragrafo, **il tempo trascorso da un subappaltatore in un cantiere è conteggiato come tempo trascorso dall'appaltatore generale nel sito come fine per determinare se l'imprenditore generale ha una stabile organizzazione. Tuttavia, affinché il subappaltatore stesso sia trattato come una stabile organizzazione, le attività del subappaltatore sul sito devono durare più di 12 mesi.** Se un subappaltatore si trova in loco in modo intermittente, quindi, ai fini dell'applicazione della regola dei 12 mesi, il tempo viene misurato dal primo giorno in cui il subappaltatore è sul sito fino all'ultimo giorno (ogni giorno dal giorno in cui il subappaltatore inizia a lavorare conta per la regola dei 12 mesi, anche i giorni in cui non si trova sul posto). Queste interpretazioni dell'articolo sono basate sul Commento al paragrafo 3 dell'Articolo 5 del Modello OCSE, che contiene un linguaggio sostanzialmente identico a quello della Convenzione (fatta eccezione per l'assenza nel Modello OCSE di una regola per le perforatrici). Queste interpretazioni sono coerenti con l'interpretazione internazionale generalmente accettata nella lingua pertinente in questa disposizione.

Spiegazioni Tecniche Stabile organizzazione - U.S. Italy Tax Treaty

➤ **Eccezioni alla definizione che tuttavia non creano una stabile organizzazione**

3. L'uso delle strutture esclusivamente per conservare, esporre o consegnare la merce appartenente a un'impresa non costituisce una stabile organizzazione di tale impresa. La manutenzione di uno stock di beni appartenenti a un'impresa esclusivamente allo scopo di stoccaggio, esposizione o consegna o esclusivamente a fini di elaborazione da parte di un'altra impresa non dà luogo a una stabile organizzazione della prima impresa. Il mantenimento di una sede di attività fissa ai soli fini dell'acquisto di beni o merci, o della raccolta di informazioni, per l'impresa o per altre attività che hanno un carattere preparatorio o ausiliario per l'impresa, come la pubblicità o la fornitura di informazioni, non costituisce una stabile organizzazione dell'impresa. Pertanto, come spiegato nel paragrafo 22 dei commenti dell'OCSE, l'ufficio stampa di un giornale non costituirebbe un istituto permanente del giornale. Il sottoparagrafo (f) del Modello degli Stati Uniti, relativo a una combinazione delle attività di cui sopra, non era incluso nella Convenzione. L'Italia non è disposta a impegnarsi affinché tutte o più delle attività elencate nelle lettere da a) ad e) possano essere intraprese in combinazione senza costituire una stabile organizzazione. Né accettano il Modello OCSE su questo punto. Piuttosto, seguono il Modello OCSE del 1963 e giudicano i casi reali sui fatti e le circostanze pertinenti in merito al fatto che la combinazione di attività costituisca una stabile organizzazione.

Spiegazioni Tecniche Stabile organizzazione - U.S. Italy Tax Treaty

➤ Quando le attività svolte da un agente per conto di un'impresa creano una stabile organizzazione di tale impresa

4. Un agente dipendente di un'impresa è considerato una stabile organizzazione dell'impresa se l'agente ha e esercita abitualmente un'autorità per concludere contratti a nome dell'impresa. Se, tuttavia, **le attività dell'agente sono limitate all'acquisto di beni o merci per l'impresa, l'agente non è una stabile organizzazione dell'impresa.** La Convenzione utilizza il termine del Modello OCSE "in nome di quell'impresa" anziché il termine del Modello USA "Vincolante per l'impresa". Non c'è differenza sostanziale. Come indicato nel paragrafo 32 ai commenti dell'OCSE sull'articolo 5, l'applicazione della disposizione non si limita a "un agente che stipula contratti letteralmente a nome dell'azienda; il paragrafo si applica ugualmente a un agente che stipula contratti vincolanti per l'impresa, anche se tali contratti non sono effettivamente a nome dell'impresa. "I contratti di cui al paragrafo 4 sono quelli relativi alle operazioni aziendali essenziali dell'impresa, piuttosto rispetto alle attività accessorie. Ad esempio, se l'agente non ha l'autorità di stipulare contratti in nome dell'impresa con i suoi clienti per, per esempio, la vendita dei beni prodotti dall'impresa, ma può stipulare contratti di servizio in nome dell'azienda per le attrezzature aziendali utilizzate nell'ufficio dell'agente, questa autorità contraente non rientrerebbe nell'ambito di applicazione del paragrafo, anche se esercitata regolarmente.

5. Un'impresa non è considerata avere una stabile organizzazione in uno Stato contraente semplicemente perché svolge attività in tale Stato attraverso un agente indipendente, compreso un broker o un agente di commissione generale, se l'agente agisce nel normale corso della sua attività come agente indipendente. Pertanto, ci sono due condizioni che devono essere soddisfatte: il reagente deve essere sia legalmente che economicamente indipendente dall'impresa e l'agente deve svolgere nel corso ordinario della propria attività lo svolgimento delle attività per conto dell'impresa. l'impresa è indipendente è una determinazione fattuale. Tra le domande da considerare vi sono la misura in cui l'agente opera sulla base delle istruzioni dell'impresa.

Spiegazioni Tecniche Stabile organizzazione - U.S. Italy Tax Treaty

➤ **Quando le attività svolte da un agente per conto di un'impresa creano una stabile organizzazione di tale impresa**

5. Un agente soggetto a istruzioni dettagliate in merito allo svolgimento delle sue operazioni o al controllo completo da parte dell'impresa non è giuridicamente indipendente. Nel determinare se l'agente è economicamente indipendente, un fattore rilevante è il momento in cui l'agente si assume il rischio commerciale. Il rischio aziendale si riferisce principalmente al rischio di perdita. L'agente indipendente dipende generalmente dal rischio di perdita derivante dalle proprie attività. In assenza di altri fattori che determinerebbero la dipendenza, un agente che condivide il rischio d'impresa con l'impresa, o ha il proprio rischio d'impresa, è economicamente indipendente perché le sue attività commerciali non sono integrate con quelle dell'entità principale. Al contrario, un agente che presenta rischi minimi o nulli per le attività che svolge non è economicamente indipendente e pertanto non è descritto al paragrafo 5. Un altro fattore rilevante nel determinare se un agente è economicamente indipendente è se l'agente ha una relazione esclusiva o quasi esclusiva con il principale. Tale collaborazione può indicare che il preponente ha il controllo economico sull'agente. Un certo numero di direttori che agiscono di concerto può anche avere il controllo economico su un agente. La portata limitata delle attività dell'agente e la dipendenza dell'agente da una singola fonte di reddito possono indicare che l'agente manca di indipendenza economica. Va tenuto presente, tuttavia, che l'esclusività non è di per sé un test conclusivo: un agente può essere economicamente indipendente nonostante una relazione esclusiva con il principale se ha la capacità di diversificare e acquisire altri clienti senza modifiche sostanziali alla sua attività attuale e senza sostanziale danno ai suoi profitti aziendali. Pertanto, l'esclusività dovrebbe essere vista semplicemente come un indicatore di ulteriori indagini sulla relazione tra il principale e l'agente. Ogni caso deve essere affrontato sulla base dei fatti e delle circostanze.

Spiegazioni Tecniche Stabile organizzazione - U.S. Italy Tax Treaty

➤ Base dei fattori qualificanti

6. Il paragrafo finale chiarisce che una società residente in uno Stato contraente non si ritiene che abbia una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente semplicemente perché controlla o è controllata da una società residente in detto altro Stato contraente o che svolge attività in tale altro Stato contraente. La determinazione dell'esistenza di una costituzione permanente viene effettuata esclusivamente sulla base dei fattori descritti nei paragrafi da 1 a 5 dell'articolo. Il fatto che una società sia una stabile organizzazione di una società collegata, pertanto, si basa esclusivamente su tali fattori e non sulla relazione di proprietà o controllo tra le società.

Fonte

- <https://www.irs.gov/businesses/international-businesses/italy-tax-treaty-documents>
- <https://www.irs.gov/pub/irs-trty/italy.pdf>
- <https://www.treasury.gov/resource-center/tax-policy/treaties/Documents/teitaly.pdf>
- <https://www.exportusa.us/stabile-organizzazione-stato-america.php>
- https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/model-tax-convention-on-income-and-on-capital-2017-full-version_53228dae-en#page5

Contatti

New York

444 Madison Avenue, Ste 1206
New York, NY 10022 USA
Tel. +1 (212) 310 9311
Info@gcconsultants.com

San Francisco

388 Market Street, Ste 1300
San Francisco, CA 94111 USA
infoSF@gcconsultants.com

Los Angeles

925 N. LaBrea Avenue, 4th Flr
Los Angeles, CA 90038 USA
infoLA@gcconsultants.com

Miami

1001 Brickell Bay Dr., Ste 2720
Miami, FL 33131 USA
infoMiami@gcconsultants.com

Milano

Via Victor Hugo, 4
420123 Milano Italy
infoMilano@gcconsultants.com



www.bec.iaccse.com

Prodotto da



Per maggiori informazioni in merito all'iniziativa contattare

Alessia Marcenaro

Deputy Executive Director

Italy-America Chamber of Commerce Southeast

999 Brickell Ave., Suite 1002 | Miami, FL 33131

marketing@iacc-miami.com | www.iaccse.com

GIUSEPPE BRUSA CPA LLC

G.C. CONSULTANTS INC.

GC Consultats

NEW YORK

Giuseppe Brusa – CPA, Partner

gbrusa@gcconsultants.com

Andrea Luciani - Senior Auditor

aluciani@gcconsultants.com

Ava Zhang – CPA, Tax Senior

azhang@gcconsultants.com

Alison Gross – CPA, Tax Senior

agross@gcconsultants.com

MIAMI

Claudio Pettinella – Audit Manager

cpettinella@gcconsultants.com

SAN FRANCISCO

Linda Yang – Tax

lyang@gcconsultants.com